

**CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO CONCERNENTE "DISTINTE DISPOSIZIONI
PER I VIGILI DEL FUOCO" DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - 1998-2001 -**

**Art. 1
Campo di applicazione**

1. Il presente contratto si applica, dalla data di sottoscrizione, al personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco, ad esclusione del personale inquadrato nella figura professionale di pilota di elicottero e concerne il periodo 1 gennaio 1998-31 - dicembre 2001.

**Art. 2
Sistema di classificazione del personale**

1. Fino alla scadenza della corrente tornata contrattuale al personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco di cui all'art. 1 si applica il nuovo sistema di classificazione disciplinato dai successivi articoli.

**Art. 3
Area di inquadramento**

1. Il nuovo sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità correlati alle esigenze connesse ai nuovi modelli organizzativi, è articolato nelle aree B e C.

2. Le declaratorie delle aree riportate nell'Allegato A descrivono l'insieme dei requisiti, corrispondenti a livelli omogenei di competenze, indispensabili per l'inquadramento in esse.

3. I profili collocati nelle aree descrivono il contenuto professionale di attribuzioni specifiche relative all'area di appartenenza. All'interno della stessa area i profili caratterizzati da mansioni e funzioni contraddistinte da differenti gradi di complessità e di contenuto possono essere collocati su posizioni economiche diverse.

4. I profili di nuova istituzione sono disciplinati dall'art. 7. Le parti firmatarie del presente contratto, in caso di eventuali modificazioni, integrazioni o soppressioni dei profili, si incontreranno per l'individuazione dell'area e della posizione economica di appartenenza.

5. Ogni dipendente è inquadrato, in base al profilo o figura professionale di appartenenza, nell'area e nella posizione economica ove questa è confluita ed è tenuto a svolgere tutte le mansioni considerate equivalenti nella posizione di appartenenza nonché le attività strumentali e complementari a quelle inerenti lo specifico profilo attribuito.

**Art. 4
Accesso dall'esterno**

1. L'accesso alle posizioni delle aree, secondo le indicazioni della declaratoria, avviene attraverso le procedure concorsuali pubbliche, previste dall'ordinamento vigente nell'Amministrazione come risultanti dalla disciplina di cui al decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 aprile 2000, n. 17-24/Leg., modificato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 maggio 2001, n. 16-67/Leg..

**Art. 5
Passaggi interni**

1. I passaggi interni dei dipendenti nel sistema classificatorio, nel rispetto dell'art. 4 del presente contratto, avvengono:

a) da un'area all'altra immediatamente superiore;

b) all'interno delle aree.

2. I passaggi di cui al successivo comma 3, lettere A e B, avvengono nel rispetto dell'effettivo fabbisogno del personale, garantendo adeguato accesso dall'esterno in base alle vigenti disposizioni e nel rispetto delle declaratorie di cui all'Allegato A, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, punto B, lett. c).

3. I passaggi interni, di cui al comma 1, possono avvenire:

A) tra le aree con le seguenti procedure:

a) i passaggi dei dipendenti da un'area alla posizione iniziale dell'area immediatamente superiore avvengono dall'interno nei limiti dei posti vacanti della dotazione organica delle posizioni stesse che non siano destinati all'accesso dall'esterno, mediante procedure volte all'accertamento dell'idoneità e/o della professionalità richiesta e previo superamento di apposite selezioni o di corso-concorso;

b) le selezioni di cui alla lett. a) sono basate su:

1) verifica della professionalità richiesta dal profilo superiore attraverso la valutazione in apposite prove teorico-pratiche e/o colloquio volti ad accertare il possesso delle capacità professionali acquisite anche attraverso percorsi formativi;

2) valutazione comparata dei curricula ove, comunque, prendere in considerazione:

- il livello di esperienza professionale maturato e le responsabilità esercitate;
- titoli di studio, diplomi di specializzazione o perfezionamento, purché non siano stati utilizzati come requisito di ammissione secondo le norme vigenti nell'Amministrazione;
- corsi di formazione, anche esterni all'Amministrazione, qualificati quanto alla durata e alla previsione di esame finale;
- qualificati corsi di aggiornamento professionale;
- pubblicazioni e titoli vari tra i quali relazioni finali di ricerche o studi affidati dall'Amministrazione;

c) gli elementi di valutazione della lett. b), punto 2 sono tra loro diversamente combinati e ponderati in relazione alle peculiarità professionali, nonché alla rilevanza e alla complessità dei compiti che caratterizzano le aree ed i profili cui si riferiscono le selezioni;

d) le procedure relative alle modalità di svolgimento delle selezioni oppure, ove prescelto, del corso-concorso sono preventivamente individuate dall'Amministrazione secondo criteri stabiliti previa informazione preventiva alle organizzazioni sindacali;

e) alle predette procedure selettive è consentita la partecipazione del personale dipendente in possesso dei requisiti professionali richiesti nelle declaratorie di cui all'Allegato A), anche in deroga ai relativi titoli di studio - fatti salvi i requisiti ed i titoli abilitativi previsti dalle declaratorie o individuati dalle norme di legge.

B) all'interno delle aree con le seguenti procedure:

1) previsione di appositi contingenti corrispondenti a ciascuna delle posizioni economiche da destinare ai passaggi dei dipendenti da una posizione all'altra all'interno dell'area. Tali contingenti sono determinati di concerto con le organizzazioni sindacali;

2) definizione delle modalità di passaggio dei dipendenti da una posizione all'altra all'interno dell'area mediante procedure selettive e/o percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale con esame finale, al termine dei quali sarà definita una graduatoria. A tal fine sono considerati elementi valutabili l'esperienza professionale acquisita e il possesso di titoli di studio e professionali coerenti con i processi di riorganizzazione o innovazione tecnologica;

3) sulla base dei criteri previsti dall'Amministrazione di concerto con le organizzazioni sindacali, nel settore operativo e nel settore aeronavigante sono riservati esclusivamente al personale collocato nella posizione B1 i passaggi interni alla posizione B2 dei corrispettivi profili, nonché i passaggi interni dalla posizione B2 ai corrispondenti profili della posizione B3, in quanto l'esperienza professionale richiesta è maturabile solo all'interno.

Tale regola si applica sempre ai passaggi interni all'area C dalla posizione C2 alla posizione C3 nonché, nell'ambito del settore operativo, dalla posizione C1 alla posizione C2 dei profili diplomati;

C) tra profili diversi di pari livello economico all'interno della medesima area con le seguenti procedure:

a) i passaggi orizzontali dei dipendenti all'interno della medesima area tra profili diversi dello stesso livello economico vengono effettuati dall'Amministrazione a domanda degli interessati che siano in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti per l'accesso dall'esterno al profilo medesimo dalla declaratoria di cui Allegato A;

b) in caso di più domande si procede alla selezione interna utilizzando anche i criteri del comma 3, lett. B, ove sia richiesto il possesso dei requisiti abilitativi prescritti da disposizioni legislative, si ricorre comunque alla preventiva verifica dell'idoneità professionale, anche mediante prova teorico pratica;

c) per il transito al settore aeronavigante sono fatti salvi i requisiti previsti per l'accesso nelle corrispondenti posizioni;

d) la procedura di cui alle lettere a) e b) non si applicano nel transito verso i profili del settore operativo.

Art. 6 **Norme di prima applicazione**

1. Il personale in servizio alla data del 1 giugno 1999 è inserito nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data mediante l'attribuzione dell'area ed, al suo interno, della posizione economica iniziale secondo la Tabella di corrispondenza Allegato B.

2. Per l'ammissione alle selezioni interne, nei casi in cui sia richiesta dalle declaratorie tra i requisiti di accesso anche quello dell'esperienza professionale, il periodo di servizio maturato nelle nuove posizioni di inquadramento all'interno delle aree è cumulabile a quello dei previgenti profili professionali di provenienza confluiti nelle stesse posizioni in base all'Allegato B.

3. Sono portate a compimento tutte le procedure selettive o concorsuali anche interne all'Amministrazione indette per la copertura di posti vacanti, in corso ovvero già programmate, in base alle vigenti disposizioni alla data di entrata in vigore del presente contratto. I vincitori sono automaticamente inquadrati nel nuovo sistema di classificazione, nella posizione ove risulta confluita quella cui si riferisce la procedura selettiva o concorsuale.

4. Al personale assunto dall'esterno a seguito delle procedure concorsuali pubbliche è attribuito il trattamento economico riportato nella Tabella 2 bis corrispondente alla posizione cui si riferisce il profilo professionale della selezione.

5. Nel caso di progressione interna nel sistema classificatorio ai sensi dell'art. 5 l'Amministrazione comunica per iscritto ai dipendenti interessati il nuovo inquadramento conseguito, nonché le eventuali modifiche del rapporto di lavoro ad esso correlate. Il personale riclassificato ai sensi del presente comma non è soggetto a periodo di prova, fatta salva la formazione nei casi in cui sia prevista.

Art. 7 **Istituzione di nuovi profili**

1. Con il presente contratto sono istituiti i seguenti nuovi profili:

- a) settore operativo:
Area B
posizione economica B3 : assistente tecnico antincendi

Area C

posizione economica C1: collaboratore antincendi

posizione economica C2: funzionario antincendi e collaboratore esperto antincendi

posizione economica C3: funzionario esperto antincendi

b) settore aeronavigante:

Area B

posizione economica B2: specialista brevettato

posizione economica B3: tecnico di elicottero

Area C

posizione economica C1: specialista di elicottero professionale

posizione economica C2: responsabile tecnico

2. I nuovi profili sono ascritti alle aree e alle posizioni economiche indicate a fianco di ciascun profilo e le relative mansioni sono individuate nell'Allegato A del presente contratto.

Art. 8

Norma di primo inquadramento per il personale addetto alla manutenzione degli elicotteri

1. In sede di prima applicazione del presente contratto il personale inquadrato nei profili professionali di vigile del fuoco, capo squadra e capo reparto addetto alla manutenzione degli elicotteri in dotazione alla Provincia autonoma di Trento è inquadrato dall'1.6.1999 o dalla data di assegnazione al nucleo elicotteri, se successiva, a prescindere dal possesso dei titoli di studio previsti dall'Allegato A, nei nuovi profili professionali secondo la Tabella di equiparazione prevista nell'Allegato C.
2. Il personale inquadrato nel profilo di collaboratore ad indirizzo tecnico sanitario ambientale, addetto alle funzioni di responsabile del mantenimento in stato di navigabilità degli aeromobili, è inquadrato nel nuovo profilo professionale di Responsabile tecnico, secondo la Tabella di equiparazione prevista nell'Allegato C.

Art. 9

Trattamento economico stipendiale

1. Gli stipendi tabellari derivanti dall'applicazione dell'art. 2 del CCNL stipulato in data 4 settembre 1996 e, per il personale tecnico, quelli derivanti dall'applicazione del CCNL del 17.11.1997, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell'allegata Tabella 2 alle scadenze ivi previste.
2. A seguito degli incrementi indicati al comma 1, i valori dei trattamenti correlati alle posizioni economiche del nuovo sistema di classificazione di cui alla Tabella 4, sono rideterminati, al 1° giugno 1999, nelle misure come da Tabella 6.
3. Gli stipendi tabellari di cui al comma 2 sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nelle allegata Tabella 2bis alle scadenze ivi previste.
4. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 3, sono rideterminati, alle scadenze stabilite dall'allegata Tabella 2.
5. Nei confronti del personale di cui al presente contratto continuano a corrispondersi l'assegno annuo di cui alla colonna B della Tabella costituente l'Allegato n. 4 del CCPL 8 marzo 2000, nonché l'assegno personale non riassorbibile di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 aprile 1992, n. 4-57/Leg..
6. I miglioramenti economici derivanti dall'attribuzione degli stipendi tabellari previsti dal presente contratto riassorbono gli incrementi retributivi corrisposti in applicazione del CCPL 8 marzo 2000 e gli aumenti previsti dall'accordo sul biennio economico 2000-2001 di data 14 luglio 2000.

7. Per il personale inquadrato nei profili professionali del Corpo permanente già disciplinati dal contratto 8 marzo 2000 rimangono invariate le voci retributive relative al salario individuale di anzianità, alla rivalutazione dell'anzianità, al riequilibrio del salario di esperienza professionale e al maturato economico. L'eventuale differenza tra il trattamento economico in godimento e quello corrisposto in applicazione del presente contratto è conservata fino al 31 dicembre 2001 e cessa di essere corrisposta dal 1° gennaio 2002.

Art. 10 Indennità di rischio

1. L'indennità di rischio prevista dall'art. 58, commi 1, 2 e 4, del CCNL 5 aprile 1996, come integrato dall'art. 5 della Tabella B del CCNL sottoscritto il 4 settembre 1996, è attribuita nelle misure determinate nella Tabella 3 del presente contratto ed è maggiorata, negli importi previsti dalla Tabella medesima, al compimento del 22° e 28° anno di servizio.

2. La misura di tale indennità ha natura retributiva, ne mantiene le caratteristiche ai fini previdenziali ed ha, inoltre, i medesimi effetti degli stipendi.

Art. 11 Indennità operativa

1. A decorrere dall'1 ottobre 1999 è istituita per il personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco l'indennità operativa finanziata con il Fondo unico di cui all'art. 22 del presente contratto.

2. La suddetta indennità è corrisposta per 12 mensilità nelle misure e con le decorrenze indicate nella Tabella 4.

Art. 12 Trattamento economico del nuovo sistema di classificazione e progressione economica orizzontale

1. Per effetto della prima applicazione del nuovo sistema di classificazione, a decorrere dal 1° novembre 1998, rientrano nella retribuzione fondamentale del personale anche le seguenti voci:

- a) lo stipendio tabellare iniziale del personale inserito nelle aree, come indicato nelle Tabelle 2 e 2 bis;
- b) la progressione economica orizzontale si realizza mediante la previsione, dopo il trattamento tabellare iniziale, di fasce retributive i cui numeri e valori economici annui sono stabiliti nelle Tabelle 5 e 6.

2. La progressione economica orizzontale all'interno di ciascun settore avviene mediante la previsione di tre fasce retributive, dopo il trattamento tabellare iniziale, per ciascuna delle posizioni economiche in esse previste, ad esclusione della posizione B3 ove sono previste solo due fasce e della posizione C2 ove sono previste quattro fasce.

3. In sede prima applicazione della progressione economica, per il personale inquadrato nella posizione economica B1, il valore economico della prima fascia riassume la maggiorazione mensile di Lire 22.000/Euro 11,36 di cui all'art. 47, comma 7, del CCNL sottoscritto il 5 aprile 1996, ove goduta. Detto personale si colloca, sin dalla prima applicazione, nella posizione economica B 1, prima fascia retributiva.

4. In caso di passaggio tra aree o da una posizione economica all'altra all'interno della medesima area, il dipendente acquisisce il trattamento economico iniziale previsto per il nuovo profilo conseguito, nonché le indennità di cui alle Tabelle 3 e 4. Qualora il trattamento economico in godimento della fascia retributiva di appartenenza risulti superiore, il dipendente conserva il trattamento più favorevole che sarà assorbito con la acquisizione della successiva fascia retributiva nel profilo di nuovo inquadramento.

Art. 13 Criteri per la progressione economica orizzontale

1. La progressione economica prevista dall'art. 12 si attiva con la definizione da parte dell'Amministrazione provinciale di appositi criteri definiti previa contrattazione.

Eliminato: , di concerto con
le organizzazioni sindacali,
Formattato

2. Gli sviluppi economici sono attribuiti sulla base di criteri ispirati alla valutazione della prestazione e dell'arricchimento professionale acquisito, anche attraverso interventi formativi e di aggiornamento, utilizzando altresì anche disgiuntamente ulteriori elementi che tengano conto del grado di coinvolgimento nei processi di ammodernamento, della capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, della partecipazione alle esigenze di flessibilità e dell'iniziativa personale.

3. Per utilizzare gli elementi previsti dal precedente comma 1 l'Amministrazione adotta le metodologie per la valutazione permanente delle prestazioni e dei risultati dei singoli dipendenti in analogia a quanto previsto per il restante personale provinciale.

4. La progressione economica orizzontale è attribuita ai dipendenti, selezionati in base ai criteri di cui al comma 2 con decorrenza fissa dal 1° gennaio di ogni anno. A tal fine l'Amministrazione pianifica i citati passaggi tenuto conto delle risorse del fondo di cui all'art. 22. Il numero dei dipendenti che acquisiscono lo sviluppo economico secondo le procedure descritte nei commi precedenti è stabilito in funzione delle risorse finanziarie disponibili.

5. Il passaggio alla fascia retributiva successiva a quella di primo inquadramento avviene a far data dal 1° gennaio 2000, nei limiti delle risorse derivanti dalle retribuzioni per anzianità del personale cessato dal servizio nell'anno precedente. In sede di prima applicazione le risorse sono quelle derivanti dalla cessazione dal servizio del personale dall'1 gennaio 1998 al 1° gennaio 2000. In relazione a determinazioni diverse e più favorevoli assunte a livello nazionale, l'A.P.R.A.N. rideterminerà le risorse disponibili. La progressione economica del personale avverrà secondo le priorità risultanti dall'applicazione dei criteri riportati al comma 2.

Art. 14 Norme transitorie

1. In prima applicazione, il personale dipendente è inquadrato, dalla data del 1° giugno 1999, nelle nuove posizioni secondo le indicazioni contenute nella Tabella 1.

2. Le maggiorazioni di cui all'art. 47, comma 7, del CCNL del 5 aprile 1996 vengono attribuite al personale avente titolo sino al 31.5.1999 con le modalità previste dalle medesime disposizioni

Art. 15 Riconversione delle risorse economiche destinate al finanziamento delle maggiorazioni stipendiali

1. L'importo della maggiorazione stipendiale di cui all'art. 47, comma 7, del CCNL del 5 aprile 1996 che successivamente alla data del 31 maggio 1999 sarebbe stata maturata dal personale interessato, affluisce al Fondo di cui all'art. 22 per il finanziamento della progressione economica orizzontale.

Art. 16 Finanziamento del sistema classificatorio

1. I passaggi da un'area all'altra avvengono nei limiti dei posti stabiliti dall'Amministrazione di concerto con le organizzazioni sindacali.

2. La progressione economica orizzontale di cui all'art.12 vengono finanziati con le risorse del Fondo di cui all'art. 22.

Art. 17 Effetti dei nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità dovuta in caso di sospensione cautelare per procedimento, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, e sui contributi di riscatto. Il compenso per il lavoro straordinario nella formula prevista dalla vigenti disposizioni, viene calcolato con riferimento al tabellare iniziale delle singole posizioni rivestite.

2. Al personale che usufruisce degli sviluppi economici di cui all'art. 12 è mantenuta l'indennità integrativa speciale in godimento.

3. Nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto gli incrementi di cui alle Tabelle 2, 2 bis e 3 hanno effetto integralmente alle scadenze e negli importi previsti ai fini del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennità premio di servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 c.c. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 18

Indennità per il personale addetto alla manutenzione degli elicotteri

1. Al personale inquadrato nel profilo professionale di specialista brevettato, ma non abilitato al rilascio della certificazione ai fini della riammissione degli elicotteri in servizio, compete, a decorrere dall'1 gennaio 2001, un'indennità mensile lorda di Lire 600.000/Euro 309,87, per dodici mensilità. Tale indennità sostituisce l'indennità per pronto intervento aereo e l'indennità per gli equipaggi fissi di volo già in godimento al personale interessato.

2. Nei confronti del personale inquadrato nel profilo professionale di specialista brevettato abilitato al rilascio della certificazione ai fini della riammissione degli elicotteri in servizio di linea (Certifying staff di linea), l'indennità di cui all'art. 6 del D.P.G.P. 23 aprile 1992, n. 4-57/ Leg. è rideterminata, a decorrere dall'1 gennaio 2001, nell'importo lordo mensile di Lire 950.000/Euro 490,63, per dodici mensilità. Tale indennità sostituisce l'indennità per il possesso del certificato di idoneità tecnica di operatore controllore in godimento al predetto personale.

3. Nei confronti del personale inquadrato nel profilo professionale di tecnico di elicotteri abilitato al rilascio della certificazione ai fini della riammissione degli elicotteri in servizio di linea (Certifying staff di linea), l'indennità di cui all'art. 6 del D.P.G.P. 23 aprile 1992, n. 4-57/ Leg. è rideterminata, a decorrere dall'1 gennaio 2001, nell'importo mensile lordo di Lire 1.050.000/Euro 542,28, per dodici mensilità. Tale indennità sostituisce l'indennità per il possesso del certificato di idoneità tecnica di operatore controllore in godimento al predetto personale.

4. Nei confronti del personale inquadrato nel profilo professionale di specialista di elicottero professionale abilitato al rilascio della certificazione ai fini della riammissione degli elicotteri in servizio di base (Certifying staff di base), l'indennità di cui all'art. 6 del D.P.G.P. 23 aprile 1992, n. 4-57/ Leg. è rideterminata, a decorrere dall'1 gennaio 2001, nell'importo mensile lordo di Lire 1.150.000/Euro 593,93, per dodici mensilità. L'ammontare di tale indennità è corrisposto anche al nuovo profilo di Responsabile tecnico. Il nuovo importo sostituisce quello relativo al possesso del certificato di idoneità tecnica di operatore controllore e quello stabilito dall'art. 8 del D.P.G.P. 23 aprile 1992 n. 4-7/Leg. in godimento al predetto personale.

5. Gli eventuali importi dell'indennità per il possesso dell'idoneità tecnica di operatore controllore che, alla data dell'1 gennaio 2001, il personale interessato dal presente articolo abbia in godimento in misura superiore a quella determinata dal comma 1 dell'art. 6 del D.P.G.P. 23 aprile 1992, n. 4-57/ Leg., sono trasformati in assegno personale non riassorbibile.

6. Ai fini dell'attribuzione delle indennità disciplinate nel presente articolo, non cumulabili tra loro, il Dirigente del Servizio competente in materia di Antincendi e protezione civile comunica i nominativi del personale addetto alla manutenzione degli elicotteri e le relative abilitazioni e/o mansioni.

Art. 19

Indennità per incarichi particolari

1. Al personale in possesso dell'idoneità a certificare la riammissione in servizio di linea degli elicotteri nonché a quello in possesso dell'idoneità a certificare l'ammissione in servizio di base degli elicotteri autorizzato all'addestramento spetta, a decorrere dall'1 gennaio 2001, un'indennità mensile lorda, per dodici mensilità, di Lire 150.000/Euro 77,47.
2. Al personale addetto al magazzino e all'ufficio tecnico del nucleo elicotteri spetta, a decorrere dall'1 gennaio 2001, un'indennità mensile lorda di Lire 100.000/Euro 51,65, per dodici mensilità.
3. Al personale con incarico di responsabile dell'hangar, responsabile del magazzino, responsabile planning, spetta, a decorrere dall'1 gennaio 2001, un'indennità mensile lorda di Lire 150.000/Euro 77,47, per dodici mensilità.
4. Al personale con incarico di responsabile della manutenzione, spetta, a decorrere dall'1 gennaio 2001, un'indennità mensile lorda di Lire 250.000/Euro 129,11, per dodici mensilità.
5. Le indennità di cui ai precedenti commi sono finanziate con il Fondo unico di cui all'articolo 22.
6. Le indennità disciplinate dal presente articolo non sono cumulabili. Qualora al dipendente siano affidati più incarichi, allo stesso viene corrisposta l'indennità dell'importo maggiore.
7. Nei confronti del personale beneficiario delle indennità disciplinate dai commi da 2 a 4 del presente articolo, che abbia in godimento le indennità previste dall'abrogato art. 8 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 aprile 1992, n. 4-57/Leg., vengono corrisposte le indennità di cui al presente articolo e la differenza tra la nuova indennità e quella in godimento viene trasformata in assegno personale riassorbibile con gli incrementi di altre indennità in godimento.

Art. 20
Indennità per operatori subacquei

1. A decorrere dall'1 gennaio 2000, nei confronti del personale disciplinato dal presente accordo che svolge attività di operatore subacqueo ai sensi dell'art. 17 della legge provinciale 15 febbraio 1980, n. 3 è corrisposta l'indennità mensile lorda di Lire 350.000/Euro 180,76, per dodici mensilità.

Art. 21
Piani straordinari di pronta disponibilità

1. Al fine di garantire gli interventi di soccorso tecnico urgente è possibile istituire, con contrattazione decentrata, nell'ambito e a valere sul Fondo unico di cui all'art. 22, piani straordinari di pronta disponibilità.

Art. 22
Fondo unico per il personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco

1. E' costituito un Fondo denominato "Fondo unico per il personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco" alimentato dalle seguenti voci:
 - a) importo corrispondente allo 0.2% del monte salari del personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco, ad esclusione del personale inquadrato nella figura professionale di pilota di elicottero, riferito all'anno 1997, al netto dei contributi a carico dell'Amministrazione;
 - b) importo corrispondente allo 0.65% della retribuzione complessiva riferita al personale di cui al precedente comma 1 in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - c) gli importi derivanti dalla maggiorazione di cui all'art. 47, comma 7, del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto in data 5 aprile 1996;
 - d) gli importi relativi all'indennità di rischio previsti dalla Tabella 4 relativi al personale cessato dal servizio e non riutilizzati in conseguenza di nuove assunzioni;
 - e) le risorse pari all'importo dei risparmi sulla retribuzione individuale di anzianità (comprese le eventuali maggiorazioni e la quota di tredicesima mensilità) in godimento del personale comunque cessato dal servizio, a decorrere dall'1.1.2000. Per l'anno in cui avviene la cessazione dal servizio è accantonato, per ciascun dipendente cessato, un importo pari alle mensilità residue della RIA in godimento,

Eliminato:

Eliminato:

computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiore a quindici giorni. L'importo accantonato confluisce nel Fondo con decorrenza dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera.

Eliminato:

Eliminato:

Eliminato:

Eliminato:

Eliminato: ¶

- f) eventuali assegni ad personam attribuiti a seguito degli inquadramenti nel nuovo ordinamento professionale come disciplinato dal presente contratto;
- g) Lire 24.000/Euro 12,39 pro-capite mensili per tredici mensilità con decorrenza dal 1° settembre 1999;
- h) Lire 13.000/Euro 6,71 pro-capite mensili per tredici mensilità con decorrenza dal 1° gennaio 2000;
- i) risorse derivanti da specifiche disposizioni normative e/o amministrative ovvero da disposizioni particolari riguardanti il personale del Corpo Permanente dei vigili del fuoco, come definito dall'articolo 1 del presente contratto;
- j) risparmi di gestione riferite alle spese del personale, fatte salve le quote che disposizioni di legge riservano al risparmio del fabbisogno complessivo.
- k) Lire 19.300/Euro 9,97 pro-capite mensili per tredici mensilità con decorrenza dal 1° gennaio 2001;
- l) Lire 11.000/Euro 5,68 pro-capite mensili per dodici mensilità con decorrenza dal 1° gennaio 2001;
- m) importo corrispondente allo 0,33% del monte salari, come determinato alla lettera a), riferito all'anno 1999, a decorrere dal 1° luglio 2000, rideterminato in 0,51% sullo stesso monte salari dal 1° gennaio 2001.

Eliminato: 2001

L'Amministrazione garantisce inoltre un importo pari a Lire 150.000/Euro 77,47 mensili per il personale addetto alla manutenzione degli elicotteri (finanziato per 12 dipendenti) qualora le risorse del Fondo non fossero sufficienti.

2. Il Fondo viene altresì incrementato dei proventi derivanti dall'effettuazione delle prestazioni e servizi a pagamento di seguito indicati:

- a) quota pari al 60% dei proventi derivanti da servizi di prevenzione e vigilanza forniti dal personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco, ai sensi della legge n. 966 del 1965 e del DPR n. 246 del 1993;
- b) proventi derivanti dall'effettuazione dei servizi a pagamento di cui al Decreto Legislativo n. 626 del 1994;
- c) proventi derivanti da servizi a pagamento svolti a seguito di convenzioni con amministrazioni o enti pubblici e privati.

Art. 23 Utilizzazione del Fondo

1. Il Fondo di cui all'art. 22 è finalizzato a promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficacia ed efficienza dei servizi istituzionali, anche mediante la realizzazione, in sede di concertazione decentrata, di piani e progetti strumentali e di risultato.

2. Per tali finalità le risorse che compongono il Fondo sono prioritariamente utilizzate per:

- a) incentivare gli addetti alla formazione e all'aggiornamento del personale del Corpo permanente ovvero del personale degli Enti o amministrazioni pubbliche o private;
- b) incentivare la partecipazione del personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco ai corsi di aggiornamento e qualificazione professionale, anche presso la Scuola del Corpo nazionale;
- c) sviluppare l'attività di studio, ricerca e sperimentazione;
- d) la corresponsione dell'indennità operativa di cui all'art. 11 del presente contratto e delle sue successive integrazioni;
- e) finanziare le progressioni economiche orizzontali all'interno del sistema di classificazione, secondo quanto stabilito nell'art. 16 del presente contratto;
- f) compensare la partecipazione a turni di pronta disponibilità del personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco, ad esclusione del personale inquadrato nella figura professionale di pilota di elicottero;
- g) compensare l'indennità operativa, le indennità per il personale addetto alla manutenzione degli elicotteri, le indennità per incarichi particolari e l'indennità per i sub.

Eliminato: Indennità

3. Nell'ambito del Fondo la quota di risorse da destinare al finanziamento dei passaggi interni di cui all'art. 5, comma 3, sono definite dall'Amministrazione d'intesa con le organizzazioni sindacali. Dalla data

di utilizzo il Fondo è decurtato delle somme corrispondenti che vengono riassegnate al Fondo stesso nell'ipotesi di cessazione dal servizio dei dipendenti le cui progressioni siano state finanziate con il Fondo.

4. I proventi per le prestazioni e i servizi a pagamento di cui all'art. 22, comma 2, sono utilizzati per compensare prioritariamente:

- a) il personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco che svolge le prestazioni relative ai servizi di prevenzione e vigilanza svolti al di fuori dell'orario di lavoro ordinario e straordinario, ai sensi della legge n. 966 del 1965 e del DPR n. 246 del 1993;
- b) il personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco che svolge le prestazioni relative ai servizi individuati dal Decreto legislativo n. 626/94;
- c) il personale che partecipa in qualità di docente o di discente a corsi di formazione professionale secondo le tariffe di cui all'allegata Tabella 9;
- d) le attività previste dalle convenzioni di cui all'articolo 22, comma 2, lettera c).

5. Con successivo accordo saranno stabiliti criteri e modalità di ripartizione dei proventi di cui al punto d) del precedente comma 4.

6. Le somme di cui al comma 2 del precedente articolo sono fatte confluire al Fondo nelle misure risultanti dagli accertamenti di entrata effettuati sul bilancio della Cassa provinciale antincendi.

Art. 24 **Lavoro straordinario**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 il personale contemplato dal presente accordo può effettuare lavoro straordinario fino ad un limite individuale massimo di 110 ore annue.

2. Per il personale di cui al comma 1, impiegato nei settori di seguito indicati, il limite individuale massimo di cui al precedente comma 1 è elevato a 220 ore annue:

- prevenzione incendi;
- nucleo elicotteri;
- nucleo sommozzatori;
- installazione e manutenzione delle apparecchiature radio;
- responsabili di settore.

3. Il lavoro straordinario è consentito entro il limite massimo di spesa annualmente autorizzato.

4. Fermo restando il limite di spesa autorizzabile sulla base delle vigenti disposizioni è autorizzata un'ulteriore attribuzione annua di 6000 ore di lavoro straordinario che possono essere prestate comunque entro un limite individuale annuo massimo di 380 ore, comprensive delle ore autorizzate ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, per fronteggiare situazioni imprevedibili ed indilazionabili ed in particolare per lo svolgimento delle seguenti attività:

- spegnimento di incendi boschivi;
- operazioni di ricerca di persone disperse;
- operazioni di soccorso in montagna a persone infortunate;
- protezione ambientale;
- rilevamento e controllo della radioattività;
- organizzazione di esercitazioni di protezione civile;
- servizi antincendi aeroportuali;
- evasione di pratiche di prevenzione soggette a imminente scadenza del termine del procedimento ai sensi della legge provinciale n. 23/1992.

5. In alternativa alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario, al personale è consentito il recupero delle ore lavorate in eccedenza al normale orario di lavoro nel limite massimo di 100 ore annue.

6. Le prestazioni oltre l'orario d'obbligo da rendersi in caso di calamità non concorrono a determinare i limiti di cui al presente articolo.

7. Le eventuali ore straordinarie effettuate, in eccedenza ai limiti previsti dal presente articolo, dal personale tecnico nel periodo di inquadramento nel contratto 8 marzo 2000, sono comunque riconosciute.

Art. 25

Disposizioni relative ai servizi di prevenzione e vigilanza

1. I servizi di prevenzione e vigilanza antincendi hanno carattere di obbligatorietà.
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, i servizi di prevenzione e vigilanza resi fuori dagli orari di servizio ordinario, straordinario e di turnazione sono effettuati da tutto il personale che si renda disponibile. L'Amministrazione si impegna ad assicurare una tendenziale rotazione degli incarichi nei servizi di prevenzione e vigilanza.
3. Al fine di cui al precedente comma, presso il Servizio competente in materia di antincendi e protezione civile, è istituito un apposito elenco al quale si dovrà preliminarmente far ricorso per l'individuazione del personale cui affidare i servizi e le attività menzionati.

Art. 26

Disposizioni comuni ai servizi di prevenzione, vigilanza e attività di formazione di cui al decreto legislativo n. 626/1994

1. Il personale che presta le attività di prevenzione, di vigilanza e di formazione fuori dagli orari di lavoro ordinario, straordinario e di turnazione è considerato a tutti gli effetti in servizio. Allo stesso, in aggiunta al previsto compenso è corrisposto il trattamento di missione eventualmente spettante secondo le disposizioni vigenti.
2. Il personale che fruisca di ferie, di permessi retribuiti e non retribuiti o di recuperi orario non può nella stessa giornata o nelle stesse ore di recupero prestare le attività prevenzione, di vigilanza e di formazione di cui al presente articolo. Dette attività possono essere effettuate anche durante i recuperi di orario, purché autorizzate dal dirigente, solo dal personale operativo non inserito in turni.

Art. 27

Modalità di svolgimento del servizio di prevenzione incendi

1. Il servizio di prevenzione incendi è svolto, nel rispetto delle competenze tecniche e professionali richieste dalle normative di settore, da personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco che abbia una specifica preparazione in materia che potrà essere acquisita anche attraverso la frequenza ad appositi corsi.
2. Al personale di cui al comma 1 le singole pratiche di prevenzione sono assegnate dal direttore preposto all'Ufficio prevenzione, tenuto conto della specifica preparazione tecnica e dell'esperienza acquisita.
3. L'assegnazione delle pratiche, disposta in conformità al precedente comma 2., tenderà ad assicurare la rotazione negli incarichi.

Art. 28

Compensi per i servizi di prevenzione incendi

1. Il personale che assolve al servizio di prevenzione incendi al di fuori degli orari di lavoro ordinario, straordinario e di turnazione è compensato con gli importi lordi derivanti dall'applicazione delle seguenti percentuali sui corrispettivi pagati dal richiedente il servizio di prevenzione medesimo:
 - 15% sul corrispettivo pagato per i pareri di conformità sui progetti;
 - 25% sul corrispettivo pagato per l'effettuazione di sopralluoghi per il rilascio C.P.I.;
 - 10% sul corrispettivo pagato per l'effettuazione di procedure di deroga.
2. Con successivo accordo le percentuali di cui al comma 1 saranno adeguate a eventuali modifiche intervenute in sede nazionale.

Art. 29
Modalità di svolgimento del servizio di vigilanza

1. Il servizio di vigilanza è attivato a seguito di pronuncia della commissione provinciale di vigilanza dei locali di pubblico spettacolo che stabilisce la necessità e l'entità del servizio stesso in funzione delle caratteristiche delle singole manifestazioni o, previa richiesta di enti e privati, su disposizione del dirigente del servizio competente in materia di antincendi e protezione civile.
2. Il Dirigente provvede all'organizzazione funzionale del servizio ed alla quantificazione dell'importo di spesa dandone comunicazione ai titolari dei locali o degli impianti nei quali il servizio deve essere svolto.
3. Gli enti ed i privati, in base alle comunicazioni ricevute, devono presentare al servizio competente in materia di antincendi e protezione civile la domanda per ottenere la prestazione corredata, per i privati e gli enti tenuti al pagamento, della quietanza di versamento del corrispondente importo.
4. Il Dirigente o il direttore preposto all'ufficio operativo- interventistico, in occasione di ogni intervento di vigilanza fuori dagli orari di servizio ordinario, straordinario e di turnazione, individua il personale da impiegare preliminarmente tra quello inserito nell'elenco di cui all'art. 25 del presente contratto dandone preavviso almeno quattro giorni prima, salve improvvise esigenze di servizio che impongano un tempo inferiore.
5. In presenza di gravi e comprovati motivi personali e familiari il dipendente incaricato del servizio di vigilanza può chiedere di essere sostituito nell'incarico.
6. Al di fuori dei casi contemplati nel precedente comma sono ammesse sostituzioni purché sottoscritte dal dipendente incaricato e da chi lo sostituisce e tempestivamente comunicate al funzionario di turno.
7. Il personale che presta servizio in turni di dodici ore può essere impiegato nel servizio di vigilanza solo durante il turno di riposo di almeno quarantotto ore, salva diversa disponibilità rappresentata dal dipendente e comunque solo nel caso in cui al termine del servizio di vigilanza non sia inserito nei normali turni di lavoro.
8. L'impiego del personale nel servizio di vigilanza può avvenire fino ad un limite massimo di otto ore giornaliere elevabili a dodici ore nel caso di disponibilità del dipendente.
9. Il personale incaricato del servizio di vigilanza deve presentarsi all'ora prestabilita al funzionario di turno il quale cura che l'intervento avvenga secondo le disposizioni impartite dal Dirigente. Analogamente il personale dovrà comportarsi ultimato il servizio.
10. In aggiunta alle annotazioni relative all'intervento di vigilanza riportate nel rapporto di giornata, al dipendente, al termine del servizio è richiesto di compilare apposito modulo dal quale risultino data, luogo e durata del servizio stesso.

Art. 30
Compensi per i servizi di vigilanza antincendio

1. Al personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco impegnato nei servizi di vigilanza antincendio sono corrisposti i compensi riportati nella Tabella 7 allegata al presente accordo.
2. Con successivo accordo i compensi di cui al comma 1 saranno adeguati a eventuali modifiche intervenute in sede nazionale.

Art. 31
Modalità di espletamento dell'attività di formazione prevista dal decreto legislativo n. 626/1994

1. Le attività di formazione dei lavoratori incaricati dal datore di lavoro di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze organizzate sono gestite dalla Scuola provinciale Antincendi e sono svolte da personale che abbia una specifica preparazione in materia.
2. In relazione alle richieste pervenute, il personale è incaricato tenendo conto della professionalità posseduta e dell'esperienza maturata e assicurando comunque la rotazione degli incarichi.
3. L'attività di formazione di cui al comma 1 del presente articolo si articola in lezioni teoriche, lezioni pratiche e attività di supporto.
4. Le lezioni teoriche sono svolte, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e a seconda della tipologia dei corsi, delle materie oggetto dei corsi e del livello di abilitazione richiesto per l'insegnamento delle medesime da personale inquadrato nel profilo professionale di vigile del fuoco in possesso di specifica abilitazione, qualora si tratti di lezioni per le quali sia richiesto il I livello di docenza, da personale inquadrato nei profili professionali di capo squadra e di capo reparto, qualora il livello di docenza richiesto sia il II ed infine da personale inquadrato nei profili professionali di funzionario antincendi esperto, funzionario antincendi, collaboratore antincendi esperto, collaboratore antincendi e assistente tecnico antincendi per lezioni che richiedono il III livello di docenza.
5. Le lezioni pratiche sono tenute, a seconda della tipologia delle medesime, dal personale rientrante e nel primo e nel secondo livello di docenza, come indicato nel precedente comma 5.
6. Le attività di supporto di cui al comma 3 del presente accordo sono svolte da personale inquadrato nel profilo professionale di vigile del fuoco.
7. I compensi da erogare al personale che svolge l'attività di formazione prevista nel presente articolo sono quelli risultanti dalla Tabella 8 allegata al presente accordo.

Art. 32 **Inidoneità psicofisica**

1. Nei confronti del personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco, disciplinato dal presente contratto, che non risulti, a seguito degli accertamenti di cui all'art. 55, comma 1, del contratto collettivo provinciale di lavoro 1998-2001, in possesso dell'incondizionata idoneità psicofisica necessaria allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo, ma che sia comunque idoneo al proficuo lavoro, è esperito, su domanda dell'interessato, ogni utile tentativo, compatibilmente con le esigenze delle strutture amministrative, per recuperarlo al servizio attivo in altre mansioni non operative all'interno del Corpo.
2. Il dipendente adibito ad altre mansioni mantiene il profilo ed il livello di inquadramento; l'indennità rischio in godimento alla data di attribuzione di altre mansioni viene trasformata in assegno personale pensionabile non riassorbibile e non rivalutabile.
3. In analogia a quanto previsto dall'art. 55, comma 3, del contratto collettivo provinciale di lavoro 1998-2001, il personale può essere temporaneamente adibito ad altre mansioni nell'ipotesi di pronuncia medico legale di temporanea inidoneità psicofisica necessaria allo svolgimento delle mansioni operative del proprio profilo e di contemporanea idoneità conservata per altre mansioni; la temporanea attribuzione di altre mansioni avviene a domanda dell'interessato (e comporta una sospensione dell'erogazione di eventuali incrementi dell'indennità di rischio o di altre indennità connesse alle mansioni operative). L'Amministrazione può concedere al dipendente un'aspettativa non retribuita per la durata della temporanea inidoneità, qualora il dipendente non richieda l'attribuzione di diverse mansioni o l'attribuzione medesima non sia possibile.

Art. 33 **Disposizioni varie**

1. Al personale con anzianità di servizio superiore a 28 anni le ferie spettanti a decorrere dall'1 gennaio 2000 sono incrementate di un giorno.
2. Il personale non inserito nei turni può accedere gratuitamente alla mensa a condizione che svolga un orario di lavoro di almeno nove ore giornaliere.

3. E' confermata la percentuale in atto da devolvere all'Opera nazionale dei vigili del fuoco.
4. Sono confermate le disposizioni e le prassi vigenti in materia di orario di lavoro, sua articolazione, ferie e permessi.

Art. 34
Norma finale

1. Per quanto non previsto o non diversamente disposto dal presente contratto trovano applicazione le disposizioni del CCPL 8 marzo 2000 dell'area non dirigenziale del comparto Autonomie locali.

Art. 35
Norma programmatica

1. Le parti concordano sull'opportunità che l'Amministrazione verifichi possibili soluzioni tecniche al fine di pervenire a forme di copertura assicurativa a favore del personale operativo, in particolare per quello infortunato sul lavoro o affetto da malattie comunque riconosciute dipendenti da motivi di servizio.
2. Le parti si impegnano a incontrarsi entro il 31 dicembre 2001 per valutare gli esiti dell'accertamento di cui al comma 1 e per concordare le iniziative eventualmente necessarie.

ALLEGATO N. 1

PIANO DI PRONTA DISPONIBILITA'

Art. 1

1. Al fine di garantire l'espletamento del servizio di elisoccorso per tutta la durata delle "effemeridi" (presenza di luce nell'arco della giornata), nonché un adeguato servizio di interventi ad opera degli operatori subacquei del Corpo permanente dei vigili del fuoco, è istituito un piano straordinario di pronta disponibilità del personale del nucleo elicotteri e nelle giornate più sensibili (festivi e prefestivi) del periodo estivo di maggiore flusso turistico un piano straordinario di pronta disponibilità del personale che espleta funzioni di operatore subacqueo all'interno del Corpo permanente dei vigili di fuoco.

2. L'istituto di cui al comma 1 può essere attivato per il restante personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco in caso di stato di calamità dichiarato con provvedimento del Presidente della Giunta provinciale o in caso di impiego del personale medesimo in eventi calamitosi verificatisi fuori dal territorio provinciale.

Art. 2

1. Il dirigente del Servizio Antincendi e protezione civile individua il personale da impiegare nel piano straordinario di pronta disponibilità, tenendo conto prioritariamente della volontarietà, secondo turni di dodici ore, con ordine di servizio che tiene conto delle competenze tecniche e professionali del personale, della sede di domicilio dei dipendenti, nonché della garanzia di tempestività della richiesta di intervento.

2. Ove possibile, l'individuazione del personale è effettuata in modo da garantire la rotazione nel piano di pronta disponibilità.

3. Per garantire il servizio di elisoccorso il personale è individuato nei tecnici necessari a garantire tre equipaggi di volo, di cui uno in servizio di pronta disponibilità e per il servizio sommozzatori in due operatori subacquei nei fine settimana e nei giorni festivi del periodo estivo.

Art. 3

1. In presenza di gravi e comprovati motivi personali o familiari il dipendente può chiedere di essere sostituito nell'incarico.

2. Al di fuori dei casi contemplati nel precedente comma 1, sono ammesse sostituzioni o scambi di turno, purché sottoscritti dal dipendente incaricato e da chi lo sostituisce e comunicati almeno un giorno prima al dirigente del Servizio per la variazione dell'ordine di servizio.

Art. 4

1. Il dipendente inserito nel turno del piano straordinario di pronta disponibilità deve essere sempre contattabile ed essere in grado di arrivare nella sede del nucleo elicotteri o del Servizio Antincendi e protezione civile entro venti minuti dalla chiamata, salvo cause di forza maggiore. Per questo motivo deve essere autorizzato all'uso del proprio automezzo, ovvero, in caso di necessità, di un mezzo dell'Amministrazione.

2. Nel caso di utilizzo dell'automezzo proprio, il computo delle distanze prese a riferimento per la corresponsione dell'indennità chilometrica è effettuato con riguardo ai chilometri relativi al percorso tra il domicilio del dipendente e la sede del nucleo elicotteri o del Servizio Antincendi e protezione civile, ovvero al percorso più breve nel caso in cui il dipendente sia stato contattato in un luogo diverso dal proprio domicilio.

Art. 5

1. Il piano di pronta disponibilità è istituito ai sensi dell'art. 21 del presente accordo.
2. Al dipendente impegnato nel piano straordinario di pronta disponibilità è corrisposto un compenso di Lire 44.000/Euro22,72 per ogni turno di dodici ore di reperibilità.

Art. 6

1. Il dipendente reperibile, una volta chiamato, è considerato in servizio a tutti gli effetti per l'arco di tempo in cui viene impiegato.
2. Ai fini di cui al precedente comma 1 si calcola il tempo che parte dalla convocazione sino al rientro effettivo al proprio domicilio.
3. In aggiunta al compenso previsto dal comma 2 dell'articolo precedente, al dipendente in turno di reperibilità chiamato a prestare servizio compete la retribuzione prevista per il lavoro straordinario.
4. Il lavoro straordinario prestato in servizio di pronta disponibilità è considerato ai fini del rispetto dei limiti individuali massimi di lavoro straordinario, come disciplinati dalle norme vigenti.

Art. 7

1. Agli adempimenti preordinati alla liquidazione del compenso per turno di reperibilità provvede il Servizio per il Personale.
2. Al fine di cui al precedente comma 1, al termine del periodo di pronta disponibilità il dirigente del Servizio Antincendi e protezione civile trasmette al Servizio per il Personale un prospetto contenente i seguenti dati relativi a ciascun dipendente, che nel corso del medesimo periodo sia stato impegnato in turni di reperibilità:
 - matricola;
 - nome e cognome del dipendente;
 - profilo professionale;
 - numero turni di reperibilità.
3. Sulla scorta dei dati forniti dal dirigente del Servizio Antincendi e protezione civile, il dirigente del Servizio per il Personale trasmette al Servizio Organizzazione finanziaria i prospetti di cui al precedente comma 2, completati con l'indicazione dei compensi da erogare a ciascun dipendente per il periodo di riferimento.

TABELLA 1

Settore operativo		
EX-LIVELLO	AREA	POSIZIONE
Nono livello	C	C3
Ottavo livello		C2
Settimo livello		C1
Sesto livello - bis	B	B3
Sesto livello		B2
Quinto livello		B1

Settore aeronavigante	
AREA	POSIZIONE
C	C3
	C2
	C1
B	B3
	B2
	B1

TABELLA 2

QUALIFICA / LIVELLO		AUMENTI (mensili in Lire)	
		dal 1.11.98	dal 1.6.99
ex - Nono livello	C3	1.250	46.000
ex - Ottavo livello	C2	9.500	42.000
ex - Settimo livello	C1	49.000	40.000
ex - Sesto livello bis	B3	46.000	38.000
ex - Sesto livello	B2	42.000	35.000
ex - Quinto livello	B1	40.000	33.000

QUALIFICA / LIVELLO		STIPENDIO ANNUO a regime in Lire (per dodici mensilità) dal 1.6.99
ex - Nono livello	C3	24.863.000
ex - Ottavo livello	C2	21.699.000
ex - Settimo livello	C1	19.262.000
ex - Sesto livello bis	B3	17.912.000
ex - Sesto livello	B2	16.728.000
ex - Quinto livello	B1 1^ fascia	15.599.000
	B1 iniziale	15.335.000

QUALIFICA / LIVELLO		AUMENTI (mensili in Euro)	
		dal 1.11.98	dal 1.6.99
ex - Nono livello	C3	0,65	23,76
ex - Ottavo livello	C2	4,91	21,69
ex - Settimo livello	C1	25,31	20,66
ex - Sesto livello bis	B3	23,76	19,63
ex - Sesto livello	B2	21,69	18,08
ex - Quinto livello	B1	20,66	17,04

QUALIFICA / LIVELLO		STIPENDIO ANNUO a regime in Euro (per dodici mensilità) dal 1.6.99
ex - Nono livello	C3	12.840,67
ex - Ottavo livello	C2	11.206,60
ex - Settimo livello	C1	9.947,99
ex - Sesto livello bis	B3	9.250,78
ex - Sesto livello	B2	8.639,29
ex - Quinto livello	B1 1^ fascia	8.056,21
	B1 iniziale	7.919,87

TABELLA 2 BIS

Aree e posizioni economiche	Aumenti (mensili in Lire)	
	dall'1.7.00	dall'1.1.01
C3	47.000	80.000
C2	43.000	73.000
C1	39.000	67.000
B3	37.000	63.000
B2	36.000	61.000
B1	34.000	57.000

Aree e posizioni economiche	STIPENDIO ANNUO (per dodici mensilità) (importi in Lire)	
	dall'1.7.00	dall'1.1.01
C3	25.427.000	26.387.000
C2	22.215.000	23.091.000
C1	19.730.000	20.534.000
B3	18.356.000	19.112.000
B2	17.160.000	17.892.000
B1 1^ fascia	16.007.000	16.691.000
B1	15.743.000	16.427.000

Aree e posizioni economiche	Aumenti (mensili in Euro)	
	dall'1.7.00	dall'1.1.01
C3	24,27	41,32
C2	22,21	37,70
C1	20,14	34,60
B3	19,11	32,54
B2	18,59	31,50
B1	17,56	29,44

Aree e posizioni economiche	STIPENDIO ANNUO (per dodici mensilità) (importi in Euro)	
	dall'1.7.00	dall'1.1.01
C3	13.131,95	13.627,75
C2	11.473,09	11.925,51
C1	10.189,69	10.604,93
B3	9.480,08	9.870,52
B2	8.862,40	9.240,45
B1 1^ fascia	8.266,93	8.620,18
B1	8.130,58	8.483,84

TABELLA 3

INDENNITA' DI RISCHIO		AI 31.12.97	Aumenti dall'1.6.99	Totale a regime	Maggiorazione con 22 anni di servizio	Maggiorazione con 28 anni di servizio
		<i>importi in Lire</i>			<i>importi in Lire</i>	
Nono livello	C3	964.000	32.000	996.000	86.000	140.000
Ottavo livello	C2	885.000	29.000	914.000	86.000	140.000
Settimo livello	C1	821.000	27.000	848.000	86.000	140.000
Sesto livello - bis	B3	744.000	25.000	769.000	86.000	140.000
Sesto livello	B2	704.000	23.000	727.000	86.000	140.000
Quinto livello	B1	596.000	20.000	616.000	86.000	140.000

INDENNITA' DI RISCHIO		AI 31.12.97	Aumenti dall'1.6.99	Totale a regime	Maggiorazione con 22 anni di servizio	Maggiorazione con 28 anni di servizio
		<i>importi in Euro</i>			<i>importi in Euro</i>	
Nono livello	C3	497,86	16,53	514,39	44,42	72,30
Ottavo livello	C2	457,06	14,98	472,04	44,42	72,30
Settimo livello	C1	424,01	13,94	437,96	44,42	72,30
Sesto livello - bis	B3	384,24	12,91	397,16	44,42	72,30
Sesto livello	B2	363,59	11,88	375,46	44,42	72,30
Quinto livello	B1	307,81	10,33	318,14	44,42	72,30

TABELLA 4

INDENNITA' OPERATIVA (corrisposta per 12 mensilità) Personale dei settori Operativo ed Aereonavigante		Valore mensile dal 1.10.99 (importi in Lire)
Nono livello	C3	59.000
Ottavo livello	C2	54.000
Settimo livello	C1	50.000
Sesto livello - bis	B3	45.000
Sesto livello	B2	43.000
Quinto livello	B1	36.000

INCREMENTI INDENNITA' OPERATIVA Aree e posizioni economiche			Incremento mensile dall'1.7.2000	Rideterminato dal 1.1.2001
			importi in Lire	
C3	Nono livello	operativo	20.000	59.000
C2	Ottavo livello	operativo	18.000	54.000
C1	Settimo livello	operativo	17.000	50.000
B3	Sesto livello	capo reparto	16.000	46.000
B2		operativo	15.000	44.000
B1	Quinto livello	operativo	11.000	36.000

INDENNITA' OPERATIVA (corrisposta per 12 mensilità) Personale dei settori Operativo ed Aereonavigante		Valore mensile dal 1.10.99 (importi in Euro)
Nono livello	C3	30,47
Ottavo livello	C2	27,89
Settimo livello	C1	25,82
Sesto livello - bis	B3	23,24
Sesto livello	B2	22,21
Quinto livello	B1	18,59

INCREMENTI INDENNITA' OPERATIVA Aree e posizioni economiche			Incremento mensile dall'1.7.2000	Rideterminato dal 1.1.2001
			importi in Euro	
C3	Nono livello	operativo	10,33	30,47
C2	Ottavo livello	operativo	9,30	27,89
C1	Settimo livello	operativo	8,78	25,82
B3	Sesto livello	capo reparto	8,26	23,76
B2		operativo	7,75	22,72
B1	Quinto livello	operativo	5,68	18,59

TABELLA 5

Aree e posizioni economiche di sviluppo						
Importi annui lordi per 12 mensilità comprensivi degli aumenti all'1.11.1998						
VIGILI - PERSONALE OPERATIVO E AERONAVIGANTE	B			C		
	B1 (ex V)	B2 (ex VI)	B3 (ex VI bis)	C1 (ex VII)	C2 (ex VIII)	C3 (ex IX)
	<i>importi in Lire</i>			<i>importi in Lire</i>		
TABELLARE INIZIALE	14.939.000	16.308.000	17.456.000	18.782.000	21.195.000	24.311.000
1	15.203.000	16.804.000	18.256.000	20.090.000	22.215.000	25.427.000
2	15.743.000	17.404.000	19.156.000	21.188.000	23.235.000	26.543.000
3	16.284.000	18.180.000		22.220.000	24.251.000	27.660.000
4					25.270.000	

Aree e posizioni economiche di sviluppo						
Importi annui lordi per 12 mensilità comprensivi degli aumenti all'1.11.1998						
VIGILI - PERSONALE OPERATIVO E AERONAVIGANTE	B			C		
	B1 (ex V)	B2 (ex VI)	B3 (ex VI bis)	C1 (ex VII)	C2 (ex VIII)	C3 (ex IX)
	<i>importi in Euro</i>			<i>importi in Euro</i>		
TABELLARE INIZIALE	7.715,35	8.422,38	9.015,27	9.700,09	10.946,30	12.555,58
1	7.851,69	8.678,54	9.428,44	10.375,62	11.473,09	13.131,95
2	8.130,58	8.988,42	9.893,25	10.942,69	11.999,88	13.708,32
3	8.409,98	9.389,19		11.475,67	12.524,60	14.285,20
4					13.050,87	

Aree e posizioni economiche di sviluppo						
Importi annui lordi per 12 mensilità comprensivi degli aumenti all'1.6.1999						
VIGILI - PERSONALE OPERATIVO E AERONAVIGANTE	B			C		
	B1 (ex V)	B2 (ex VI)	B3 (ex VI bis)	C1 (ex VII)	C2 (ex VIII)	C3 (ex IX)
	<i>importi in Lire</i>			<i>importi in Lire</i>		
TABELLARE INIZIALE	15.335.000	16.728.000	17.912.000	19.262.000	21.699.000	24.863.000
1	15.599.000	17.224.000	18.712.000	20.570.000	22.719.000	25.979.000
2	16.139.000	17.824.000	19.612.000	21.668.000	23.739.000	27.095.000
3	16.680.000	18.600.000		22.700.000	24.755.000	28.212.000
4					25.774.000	

Aree e posizioni economiche di sviluppo						
Importi annui lordi per 12 mensilità comprensivi degli aumenti all'1.6.1999						
VIGILI - PERSONALE OPERATIVO E AERONAVIGANTE	B			C		
	B1 (ex V)	B2 (ex VI)	B3 (ex VI bis)	C1 (ex VII)	C2 (ex VIII)	C3 (ex IX)
	<i>importi in Euro</i>			<i>importi in Euro</i>		
TABELLARE INIZIALE	7.919,87	8.639,29	9.250,78	9.947,99	11.206,60	12.840,67
1	8.056,21	8.895,45	9.663,94	10.623,52	11.733,38	13.417,03
2	8.335,10	9.205,33	10.128,75	11.190,59	12.260,17	13.993,40
3	8.614,50	9.606,10		11.723,57	12.784,89	14.570,28
4					13.311,16	

TABELLA 7

COMPENSI ORARI LORDI PER SERVIZI DI VIGILANZA RESI AL DI FUORI DELL'ORARIO ORDINARIO STRAORDINARIO E DI TURNAZIONE			
PERSONALE	ORARIO DIURNO FERIALE	ORARIO NOTTURNO FERIALE E DIURNO FESTIVO	ORARIO NOTTURNO FESTIVO
	<i>importi in Lire</i>		
personale area C posizione C2 e C3	40.000	43.000	48.000
personale area C posizione C1	35.000	37.000	41.000
personale area B posizione B3	34.000	34.500	38.500
personale area B posizione B2	33.000	33.500	37.000
personale area B posizione B1	32.000	32.500	35.000

COMPENSI ORARI LORDI PER SERVIZI DI VIGILANZA RESI AL DI FUORI DELL'ORARIO ORDINARIO STRAORDINARIO E DI TURNAZIONE			
PERSONALE	ORARIO DIURNO FERIALE	ORARIO NOTTURNO FERIALE E DIURNO FESTIVO	ORARIO NOTTURNO FESTIVO
	<i>importi in Euro</i>		
personale area C posizione C2 e C3	20,66	22,21	24,79
personale area C posizione C1	18,08	19,11	21,17
personale area B posizione B3	17,56	17,82	19,88
personale area B posizione B2	17,04	17,30	19,11
personale area B posizione B1	16,53	16,78	18,08

TABELLA 8

COMPENSI ORARI PER IL PERSONALE CHE PARTECIPA ALL'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PREVISTA DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 626/1994			
AREA E CATEGORIA	LEZIONI TEORICHE	LEZIONI PRATICHE	ATTIVITÀ DI SUPPORTO
	<i>importi in Lire</i>		
Personale area C posizione C 3 e C 2	130.000	-	-
Personale area C posizione C 1	130.000	-	-
Personale area B posizione B3 Assistente tecnico antincendi	130.000	-	-
Personale area B posizione B3	100.000	85.000	-
Personale area B posizione B2	100.000	85.000	-
Personale area B posizione B1 Vigile del fuoco con abilitazione	100.000	85.000	45.000
Personale area B posizione B1	-	-	45.000

COMPENSI ORARI PER IL PERSONALE CHE PARTECIPA ALL'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO DELL'INDENNITÀ TECNICA PREVISTA DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 626/1994	
	<i>importi in Lire</i>
Presidente della commissione di accertamento	65.000
Componente della commissione di accertamento	40.000
Segretario della commissione di accertamento	25.000

COMPENSI ORARI PER IL PERSONALE CHE PARTECIPA ALL'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PREVISTA DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 626/1994			
AREA E CATEGORIA	LEZIONI TEORICHE	LEZIONI PRATICHE	ATTIVITÀ DI SUPPORTO
	<i>importi in Euro</i>		
Personale area C posizione C 3 e C 2	67,14	-	-
Personale area C posizione C 1	67,14	-	-
Personale area B posizione B3 Assistente tecnico antincendi	67,14	-	-
Personale area B posizione B3	51,65	43,90	-
Personale area B posizione B2	51,65	43,90	-
Personale area B posizione B1 Vigile del fuoco con abilitazione	51,65	43,90	23,24
Personale area B posizione B1	-	-	23,24

COMPENSI ORARI PER IL PERSONALE CHE PARTECIPA ALL'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO DELL'INDENNITÀ TECNICA PREVISTA DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 626/1994	
	<i>importi in Euro</i>
Presidente della commissione di accertamento	33,57
Componente della commissione di accertamento	20,66
Segretario della commissione di accertamento	12,91

TABELLA 9

Compensi per gli addetti alla formazione e all'aggiornamento del personale e per i partecipanti a corsi di formazione professionale		
Corsi di aggiornamento	Incentivazione oraria docenti	Incentivazione giornaliera discenti per giorni di corso effettivi
	<i>importi in Lire</i>	
C3 C2	12.200	17.000
C1	9.800	13.700
B3 B2	6.300	8.800
B1	5.000	7.000

Compensi per gli addetti alla formazione e all'aggiornamento del personale e per i partecipanti a corsi di formazione professionale		
Corsi di aggiornamento	Incentivazione oraria docenti	Incentivazione giornaliera discenti per giorni di corso effettivi
	<i>importi in Euro</i>	
C3 C2	6,30	8,78
C1	5,06	7,08
B3 B2	3,25	4,54
B1	2,58	3,62